

Rapporto

numero	data	Dipartimento
7704R/7349R	31 agosto 2020	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

della Commissione formazione e cultura

- **sul messaggio 28 agosto 2019 concernente la modifica di alcune norme della legislazione scolastica in materia di condizioni quadro d'insegnamento e apprendimento alla scuola dell'obbligo;**
- **sulla mozione 17 febbraio 2014 presentata da Maristella Polli, Luca Pagani e cofirmatari "L'allievo, il docente e la scuola media"**
(v. messaggio 5 luglio 2017 n. 7349)

1. MESSAGGI

Con il messaggio n. 7704 il Consiglio di Stato propone una serie di modifiche:

- della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, per introdurre la figura del docente d'appoggio cantonale nelle scuole dell'infanzia e ridurre il numero di allievi massimo (da 25 a 22) e minimo per sezione monoclasse di scuola elementare;
- della legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974, per ridurre il numero massimo (da 25 a 22) e minimo di allievi per sezione di scuola media;
- della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD), per introdurre completamenti di carattere formale relativi ai rapporti di lavoro tra il datore di lavoro pubblico (Cantone, Comuni, Consorzi) e i docenti;
- della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip), relativa ai rapporti di lavoro tra il datore di lavoro pubblico (Cantone, Comuni, Consorzi) e i docenti;
- della legge della scuola del 1° febbraio 1990, relativa ai rapporti di lavoro tra il datore di lavoro pubblico (Cantone, Comuni, Consorzi) e i docenti;
- della legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno 1990, relative ai rapporti di lavoro tra il datore di lavoro pubblico (Cantone, Comuni, Consorzi) e i docenti.

Il messaggio n. 7704 presenta inoltre al capitolo 3 (INTRODUZIONE DI ALCUNI LABORATORI NEL PRIMO BIENNIO DI SCUOLA MEDIA) le modalità d'introduzione di alcuni laboratori d'insegnamento, sviluppate dal Consiglio di Stato in risposta ad una proposta contenuta nella mozione 17 febbraio 2014 presentata da Maristella Polli, Luca Pagani e cofirmatari "*L'allievo, il docente e la scuola media- Proposte per un concreto miglioramento nella scuola media*", che è stata oggetto del messaggio n. 7349 del 5 luglio 2017: messaggio n. 7349 e mozione vengono pure evasi dal presente rapporto.

Il messaggio n. 7704 (capitolo 6) e il rapporto affrontano pure i seguenti atti parlamentari:

- iniziativa parlamentare elaborata 540 del 18 febbraio 2019 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta, Daniela Pugno Ghirlanda e cofirmatari per il Gruppo PS *“Per la modifica della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare (A favore di un insegnamento migliore per gli allievi e di migliori condizioni di lavoro per i docenti di scuola comunale)”*;
- mozione 1357 del 18 febbraio 2019 di Matteo Pronzini *“Pausa pranzo per le/i docenti di scuola dell’infanzia”*.

Il presente rapporto rinvia al capitolo 4 del messaggio n. 7704 per l’illustrazione delle modifiche di legge relative a modifiche formali relative ai rapporti di lavoro per i docenti del Cantone, dei consorzi e dei comuni (LORD, Legge stipendi, legge della scuola e legge sulla formazione continua dei docenti), modifiche che non necessitano di commenti.

2. AUDIZIONI E CONSULTAZIONI

La Commissione formazione e cultura ha esaminato il messaggio n. 7704, sentendo:

- in data 17 giugno 2019 (sul messaggio n. 7586, ma trattando anche le problematiche oggetto del successivo messaggio n. 7704) una rappresentanza dell’Associazione docenti di scuola dell’infanzia, formata da **Laura Battaini, Isabella Bernasconi, Ilaria Manetti e Natascia Tettamanti**;
in data 23 settembre 2019 una rappresentanza della Presidenza della Conferenza dei Direttori degli Istituti scolastici comunali (CDD), formata da **Sergio Bacciarini** (direttore ISC Minusio), **Ulda Decristophoris** (direttrice ISC Cadenazzo), **Alessandra Jaccard** (direttrice aggiunta ISC Lugano) e **Stefano Gasperi** (direttore ISC Bioggio)
- in data 23 settembre 2019 **Maruska Capiaghi** (docente SI Locarno) e **Claudia Perozzi** (docente SI Gordola) le redattrici di una lettera del 24 ottobre 2018, firmata da ben 300 docenti di scuola dell’infanzia;
- in data 30 settembre 2019 il consigliere di Stato **Manuele Bertoli**, il capo della Divisione della scuola **Emanuele Berger** e il capo della Sezione delle scuole comunali **Rezio Sisini**;
- in data 27 gennaio 2020 la direttrice dell’Istituto scolastico comunale di Locarno **Elena Zaccheo**, il capodicastero educazione di Locarno **Giuseppe Cotti**, il membro del consiglio di direzione di Locarno **Maruska Capiaghi** e il direttore dell’Istituto scolastico comunale di Losone **Doriano Buffi**;
- in data 10 febbraio 2020 il presidente dell’Associazione dei Comuni ticinesi **Felice Dafond**, il segretario dell’Associazione dei Comuni ticinesi **Tobiolo Gianella** e il segretario del Comitato dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese **Matteo Oleggini**;
- in data 10 febbraio 2020 il capo della Sezione delle scuole comunali **Rezio Sisini**;
- in data 8 giugno 2020 il consigliere di Stato **Manuele Bertoli**.

La Commissione, dopo aver ricevuto il sostegno alla riforma della scuola dell’obbligo prospettata con il messaggio n. 7704 sia da parte dell’Associazione cantonale delle docenti di scuola dell’infanzia (lettera 7 giugno 2020 firmata dalla presidente Isabella Bernasconi), sia da parte dell’Associazione per la scuola pubblica del Cantone e dei Comuni (lettera 8 giugno 2020 firmata dal vicepresidente Francesco Cavalli), ha sottoposto le proposte del

rapporto all'Associazione Comuni Ticinesi e all'Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (che avevano preso posizione con le lettere del 26 maggio e del 9 giugno 2020, in merito alle quali il Dipartimento ha risposto il 5 e il 12 giugno 2020). Con lettera 22 luglio 2020 le due organizzazioni, dopo avere consultato i Comuni in tempi stretti, hanno trasmesso alla Commissione il loro punto di vista: sulle stesse in data 6 agosto 2020 una valutazione giuridica e di merito è stata infine effettuata dal Consiglio di Stato.

3. MISURE PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA ELEMENTARE

3.1 Perplexità dei rappresentanti comunali sul messaggio n. 7704

I rappresentanti dei Comuni hanno sollevato **perplexità/opposizioni sulla creazione della figura del docente d'appoggio cantonale nelle scuole dell'infanzia**: sia per le modalità d'attribuzione al singolo istituto scolastico comunale (che sarebbero decise dal Cantone con una consultazione a livello circondariale), sia per lo statuto diverso (statuto e quindi conduzione cantonale, anziché comunale) rispetto ai docenti titolari, ai docenti di materie speciali e ai docenti d'appoggio comunali, con i quali la nuova figura sarebbe chiamata a collaborare nelle sezioni.

I rappresentanti dei Comuni hanno pure auspicato **un maggiore intervento dei docenti d'appoggio nelle scuole elementari** al di là della riduzione da 25 a 22 del numero massimo di allievi per sezione proposta dal messaggio n. 7704, in quanto le situazioni critiche nelle sezioni si ritrovano indipendentemente dal numero di allievi e vanno valutate a livello di istituto scolastico comunale.

I rappresentanti dei Comuni hanno infine chiesto la possibilità per il Comune di **scegliere se inserire un docente d'appoggio a metà tempo a partire dai 23 allievi/sezione di scuola elementare oppure se dimezzare la sezione di scuola elementare**.

3.2 Controproposta del rapporto commissionale

Dopo le audizioni dei rappresentanti comunali e preso atto delle prese di posizione partitiche è apparso chiaro che **senza una nuova soluzione globale non vi sarà un miglioramento su entrambi i gradi della scuola comunale, scuola dell'infanzia e scuola elementare**, mentre dalle audizioni delle docenti, dagli atti parlamentari e dal messaggio è emerso che entrambi i gradi hanno necessità di fare passi avanti in modo paritario ed equo.

Il presente rapporto propone di abbandonare la creazione del docente d'appoggio cantonale nelle scuole dell'infanzia, per non creare potenziali malintesi tra il livello istituzionale cantonale e quello comunale, in particolare relativamente alla sua attribuzione al singolo istituto scolastico comunale e alla gestione di questa figura all'interno dell'istituto scolastico comunale. Malintesi che sarebbero forieri di difficoltà e complicazioni sia per il Dipartimento, sia per i Comuni.

La proposta governativa ipotizza la necessità di 80 docenti d'appoggio cantonali a tempo pieno con un costo annuo a regime di 8 mio. fr (anno scolastico 2023/24): da questo numero vanno però defalcati 15 docenti d'appoggio già operativi, per un saldo netto di 65 docenti a tempo pieno e un maggior costo di 6,5 mio. fr annui a regime.

Il presente rapporto propone di mantenere il numero massimo di 25 allievi per sezione, sia nella scuola dell'infanzia, sia nella scuola elementare. Il messaggio n. 7704 ipotizzava in 55 il numero di sezioni supplementari determinate dal cambiamento del numero massimo di allievi nella scuola elementare (anno scolastico 2023/24): da questo numero andavano

però defalcati 22 docenti d'appoggio a tempo pieno già operativi in queste sezioni e pertanto il saldo netto era di 33 docenti a tempo pieno e di 3,3 mio. fr di maggior costo annuo a regime. La soluzione commissionale evita ogni problema logistico: l'on. Bertoli ha indicato il 30.9.19 alla Commissione che per 14 sezioni vi sarebbero problemi logistici.

Con la controproposta del rapporto viene consolidato il modello del docente d'appoggio comunale, esistente e ben funzionante, che coinvolge in modo paritetico entrambe i livelli istituzionali, cantonale e comunale, chiamati a finanziare la figura. Questo modello responsabilizza sia il livello comunale, sia il livello cantonale, nella gestione delle criticità che emergono nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare. Questo modello non crea discrepanze nella conduzione tra docenti titolari e docenti d'appoggio all'interno dell'istituto scolastico comunale. Il modello è suscettibile anche di evoluzione con il semplice ritocco nella legge dei numeri minimi degli allievi per sezione alla base dell'introduzione del docente comunale d'appoggio

Rammentiamo che il **docente d'appoggio comunale** è un docente formato esattamente come il docente titolare, per cui la figura potrà sempre evolvere nella sua carriera e concorrere per un posto di docente titolare. Ne deriva che l'impiego corretto del docente d'appoggio deve avvenire come codocente, ossia impiegandolo in forme di insegnamento che implicano codocenza e non come mero aiutante o sostituto del docente titolare: questo al fine di garantire benefici tangibili agli allievi e di valorizzare le capacità professionali del docente d'appoggio, permettendone la crescita professionale. Precisiamo che il docente titolare rimane la figura di riferimento per le famiglie e per gli allievi della sezione.

Nei punti 3.2.1 e 3.2.2 illustriamo i dettagli della controproposta del presente rapporto.

3.2.1 Nuovo articolo 17 cpv. 2 e 25 cpv. 2 Legge SI/SE - Docente d'appoggio comunale a partire da una determinata soglia di allievi per sezione

Scuola dell'infanzia: viene istituito il docente d'appoggio al 50% per tutto l'anno scolastico per ogni sezione a partire da 21 allievi nelle sezioni della scuola dell'infanzia.

Scuola elementare: viene istituito il docente d'appoggio al 50% a partire da 23 allievi nelle sezioni monoclasse della scuola elementare; nelle sezioni biclassi della scuola elementare il docente d'appoggio al 50% viene introdotto a partire da 21 allievi; infine il docente d'appoggio al 50% viene introdotto in tutte le sezioni di scuola elementare con tre e più classi.

Come si può notare il numero-limite di 21 allievi vale sia per le sezioni di scuola dell'infanzia (che comprendono bambini di tre età diverse, con problematiche diverse), sia per le biclassi di scuola elementare, assicurando una certa parità nel miglioramento degli standard qualitativi.

Nella volontà di arrivare ad una soluzione condivisa il presente rapporto infine ha aderito alla proposta del Consiglio di Stato del 6 agosto 2020 di tener conto delle osservazioni dell'Associazione dei Comuni Ticinesi del 22 luglio 2020, permettendo di derogare all'introduzione di un docente d'appoggio su richiesta motivata del Comune. Trattandosi dell'innalzamento degli standard qualitativi nella qualità dell'insegnamento, che vale per tutte le scuole comunali in Ticino (standard proposto dalla Commissione in alternativa alle misure del messaggio n. 7704: docente d'appoggio cantonale nella SI e 22 allievi max. per sezione nella SE) l'istituto scolastico comunale/il Municipio dovranno motivare

compiutamente sul piano pedagogico al Dipartimento educazione cultura e sport perché chiedono di rinunciare, in modo totale o parziale, al potenziamento del corpo insegnante nella sezione. Motivazioni di carattere meramente finanziario, ad esempio, non potrebbero essere adottate per opporsi allo standard qualitativo introdotto dalla modifica di legge.

Le disposizioni transitorie precisano che l'entrata in vigore delle modifiche non potrà essere immediata, ma sarà progressiva, in base alla disponibilità di docenti rilevata dal Dipartimento.

Modifiche della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare

Docenti di appoggio Art. 17 (nuovo)

²Nelle sezioni con più di 20 allievi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per tutto l'anno scolastico. Un'eventuale rinuncia totale o parziale al docente di appoggio da parte del Municipio può essere autorizzata dal Dipartimento, se non vi si oppongono ragioni di ordine pedagogico.

Docenti di appoggio Art. 25

²Nelle sezioni monoclasse con più di 22 allievi, nelle sezioni biclasse con più di 20 allievi e nelle sezioni con tre o più classi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per tutto l'anno scolastico, che coadiuva il docente titolare, tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali. Un'eventuale rinuncia totale o parziale al docente di appoggio da parte del Municipio può essere autorizzata dal Dipartimento, se non vi si oppongono ragioni di ordine pedagogico.

Disposizione transitoria

Le modifiche degli artt. 17, 25 e 37 si applicano a partire dall'anno scolastico 2021/2022. Il Dipartimento stabilisce l'entrata in vigore graduale di quanto disposto agli artt. 17 cpv. 2 e 25 cpv. 2 in base al numero di docenti disponibili (...)

3.2.2 Nuovo articolo 17 cpv. 1 e 25 cpv. 1 Legge SI/SE - Rafforzamento del docente d'appoggio comunale per le sezioni che necessitano di una doppia docenza

Viene confermato e consolidato il principio di flessibilità per tutti gli altri casi (sezioni con meno di 21 allievi nella scuola dell'infanzia, sezioni monoclasse con meno di 23 allievi nella scuola elementare, ecc.), che necessitano l'introduzione del docente d'appoggio in una sezione della scuola dell'infanzia e nella scuola elementare: la competenza sarà del Municipio, previa autorizzazione del Dipartimento, che decideranno pure il grado d'occupazione.

Non si può quantificare l'impatto in termini di assunzioni e di finanze, in quanto l'introduzione del docente d'appoggio necessiterà di una doppia decisione degli enti paganti: Comune e Cantone: si può però prevedere che anche questa modifica determinerà un aumento dei docenti d'appoggio comunali, in particolare nella scuola elementare.

Ricordiamo che nelle sezioni di scuola comunale intervengono, oltre al docente d'appoggio, anche altre figure pedagogiche cantonali per bisogni particolari degli allievi:

- docenti SSP, logopediste SSP, psicomotriciste SSP: il Servizio circondariale di sostegno pedagogico, che il Consiglio di Stato sta potenziando, ha lo scopo di integrare tutti gli allievi nella scuola dell'obbligo, favorendo la crescita della personalità e delle potenzialità secondo le possibilità cognitive, affettive e sociali di ogni allievo;
- le/gli OPI della Sezione della pedagogia speciale: l'operatore pedagogico per l'integrazione accompagna l'allievo con bisogni educativi particolari nel percorso scolastico ordinario. Il suo lavoro consiste nel pianificare insieme al docente titolare le strategie pedagogico-didattiche utili per favorire l'inclusione e l'apprendimento dell'allievo con bisogni educativi particolari;
- le/i DLI: le docenti di lingua e integrazione per gli allievi alloglotti sono state recentemente oggetto di un'ampia cantonalizzazione, che implicherà un loro rafforzamento nell'organizzazione scolastica e nella capillarità degli interventi sul territorio;
- le/i docenti per casi difficili: la denominazione "Casi difficili" rinvia a una misura straordinaria particolarmente flessibile, detta anche "misura c", che gli istituti scolastici possono attivare su presentazione a un'apposita Commissione cantonale di un progetto specifico in favore di allievi, che presentano situazioni complesse di forte disadattamento e quando le ordinarie risorse a disposizione della scuola non si rivelano sufficienti o efficaci per contenere o risolvere il disagio dell'allievo nel suo contesto scolastico;
- nella scuola dell'infanzia intervengono infine anche le/i docenti di scuola speciale, per assicurare l'integrazione dei bambini seguiti.

Modifiche della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare:

Docenti di appoggio Art. 17 (nuovo)

¹Il Municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o parte dell'anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale che coadiuvi il docente titolare.

Docenti di appoggio Art. 25

¹Il Municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o per parte dell'anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale che coadiuvi il docente titolare, tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali.

3.3 Confronto finanziario tra messaggio e controproposta del rapporto nell'ambito delle scuole comunali

Scuola dell'infanzia

Il messaggio n. 7704 prevede la generalizzazione della figura del docente di appoggio. Il passaggio ad una parziale codocenza è previsto con la cantonalizzazione dei docenti di appoggio per ragioni di mobilità. La simulazione effettuata è basata su un parametro di un grado di presenza del docente di appoggio del 0.25% (8 unità didattiche settimanali) per 30 allievi e frazione di questo numero. I docenti di appoggio sono alle dipendenze dei diversi

ispettorati e sono allocati agli istituti comunali sulla base del parametro appena evocato. L'entrata in vigore è prevista per gradi, a dipendenza dei nuovi docenti disponibili. Il Dipartimento ha già dato mandato alla SUPSI/DFA di aumentare il numero di docenti di scuola comunale da formare a partire dall'anno scolastico 2020/21: la formazione terminerà nell'estate 2023, di modo che la riforma scolastica potrà entrare a regime nell'anno scolastico 2023/24.

Il rapporto commissionale prevede invece che a partire da 21 allievi vi sia la presenza di un docente di appoggio al 50% assunto dal Comune. Gli istituti scolastici, nel quadro dell'ordinamento, hanno anche la possibilità di evitare l'assunzione di docenti di appoggio, decidendo per la creazione di ulteriori sezioni, così da non raggiungere il limite, che attiva il docente di appoggio. Una norma transitoria consente al Dipartimento di far entrare la modifica legislativa per gradi, a dipendenza del numero di docenti disponibili.

Le conseguenze finanziarie delle due soluzioni sono espresse nelle tabelle 1 e 2. In base ai dati più recenti le sezioni con più di 20 allievi sono 190 e i docenti di appoggio necessari sono quindi 95 UTP. L'aumento netto di docenti rispetto alla situazione attuale è di 87 unità a tempo pieno (95 UTP meno 8 UTP docenti d'appoggio attuali), ciò che entro 3 anni andrà a vantaggio del 40% delle sezioni di scuola dell'infanzia.

Tabella 1 – Effetti finanziari sul Cantone (mio. Fr)

MISURE M7704	2021	2022	2023	2024
Docenti di appoggio cantonalizzati	1.3	5.4	8.0	8.0
deduzione attuali docenti di appoggio	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
Totale	0.5	4.6	7.2	7.2
MISURE RAPPORTO	2021	2022	2023	2024
Docenti di appoggio obbligatori	0.8	3.2	4.7	4.7
Deduzione attuali docenti di appoggio	-0.6	-0.8	-0.8	-0.8
Totale	0.2	2.4	3.9	3.9

Tabella 2 – Effetti finanziari sui Comuni (mio. Fr)

MISURE M7704	2021	2022	2023	2024
deduzione attuali docenti di appoggio	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
Totale	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
MISURE RAPPORTO	2021	2022	2023	2024
Docenti di appoggio obbligatori	0.8	3.2	4.7	4.7
Deduzione attuali docenti di appoggio	-0.6	-0.8	-0.8	-0.8
Totale	0.2	2.4	3.9	3.9

La soluzione del rapporto riduce i costi annui a regime per il Cantone, da 7.2 a 3.9 mio Fr, e aumenta quella per i Comuni, da -0.8 a 3.9 mio Fr.

Scuola elementare

Il messaggio n. 7704 prevede la riduzione del numero massimo degli allievi per classe alla scuola elementare da 25 a 22 nella sezione monoclasse e una corrispondente riduzione del numero minimo da 13 a 11. Il criterio che definisce di principio il numero massimo di allievi nelle sezioni pluriclassi, precisato nel regolamento, non è previsto che muti, rimanendo a 20, con la possibilità di deroghe motivate. È prevista una norma transitoria che concede ai

Comuni tre anni per adattarsi, ma affiancando obbligatoriamente al docente titolare un docente di appoggio a metà tempo a partire da 23 allievi.

Il rapporto prevede invece di mantenere il numero massimo di allievi per classe a 25 e il minimo a 13, ma nelle sezioni monoclasse a partire da 23 allievi, nelle sezioni biclassi a partire da 21 allievi e nelle sezioni tri-, quadri- e pentaclasses vi sarebbe la presenza obbligatoria di un docente di appoggio al 50%. Gli istituti scolastici, nel quadro dell'ordinamento, hanno anche la possibilità di evitare l'assunzione di docenti di appoggio, decidendo per la creazione di ulteriori sezioni che non raggiungono i limiti, che attivano il docente di appoggio. Una norma transitoria consente al Dipartimento di far entrare la modifica legislativa per gradi, a dipendenza del numero di docenti disponibili.

Le conseguenze finanziarie delle due soluzioni sono espresse nelle tabelle 3 e 4. Da notare che i calcoli tengono conto del fatto che tra le 55 sezioni indicate nel messaggio con più di 22 allievi vi sono anche 8 biclassi. In base ai dati più recenti l'aumento netto di docenti rispetto alla situazione attuale è di 32 unità a tempo pieno (54 UTP meno 22 UTP di docenti d'appoggio attuali), ciò che va a vantaggio del 8% delle sezioni di scuola elementare entro 3 anni.

Tabella 3 – Effetti finanziari sul Cantone (mio. Fr)

MISURE M7704	2021	2022	2023	2024
22 allievi	0.5	1.8	2.7	2.7
deduzione attuali docenti di appoggio	-0.5	-1.1	-1.1	-1.1
Totale	-	0.7	1.6	1.6
MISURE RAPPORTO	2021	2022	2023	2024
Docenti di appoggio obbligatori	0.3	1.4	2.1	2.1
Deduzione attuali docenti di appoggio	-0.5	-1.1	-1.1	-1.1
Totale	-0.2	0.3	1.0	1.0

Tabella 4 – Effetti finanziari sui Comuni (mio. Fr)

MISURE M7704	2021	2022	2023	2024
22 allievi	0.5	1.8	2.7	2.7
deduzione attuali docenti di appoggio	-0.5	-1.1	-1.1	-1.1
Totale	-	0.7	1.6	1.6
MISURE RAPPORTO	2021	2022	2023	2024
Docenti di appoggio obbligatori	0.3	1.4	2.1	2.1
Deduzione attuali docenti di appoggio	-0.5	-1.1	-1.1	-1.1
Totale	-0.2	0.3	1.0	1.0

La soluzione del rapporto riduce i costi annui a regime per Cantone e Comuni da 1.6 mio Fr annui ciascuno a 1.0 mio Fr annui ciascuno.

L'alternativa del raddoppio della sezione

La Commissione ha esaminato anche l'alternativa del raddoppio della sezione in luogo della sezione con docente di appoggio al 50%.

Il Dipartimento in proposito osserva che a partire dall'anno scolastico 2016/2017 la competenza per il cosiddetto "ordinamento", ovvero la pianificazione del numero di sezioni per istituto, è passata dal Cantone ai Comuni, con l'integrazione nella Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (LSISE) degli artt. 48b e 48c.

Differentemente da quanto accadeva fino al 2016, oggi è l'istituto comunale, rispettivamente il Municipio o la Delegazione consortile, a pianificare l'ordinamento, inviandolo poi al Cantone per la sua decisione, in specie sul numero di sezioni soggette a contributo.

Si riporta qui un passaggio del messaggio n. 7121 relativo al Preventivo dello Stato 2016 che aiuta a capire questa importante novità introdotta a favore dell'autonomia dei Comuni:

“La novità di carattere organizzativo è invece contenuta nelle modifiche della LSISE. Tali modifiche (...) servono a rovesciare la competenza in materia di ordinamento, passandola dal Cantone ai Comuni. Gli artt. 3-6 vengono abrogati, all'art. 7 cpv. 1 viene introdotta la specifica inerente al riferimento in precedenza contenuta nelle norme abrogate, gli artt. 16 cpv. 2, 24 cpv. 2 e 40 recepiscono il nuovo meccanismo. Il nuovo capitolo IV, dedicato all'ordinamento, composto di due articoli, prevede all'art. 48b che siano i Municipi, dopo aver consultato gli ispettorati, a decidere in vista del nuovo anno scolastico il numero di sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare dei loro istituti. Nel far questo essi devono comunque rispettare i limiti delle disposizioni inerenti al numero di allievi per sezione. Essi decidono pure se affidare le sezioni ad un docente o a due docenti contitolari. La norma prevede che le decisioni sull'ordinamento debbano essere comunicate al Dipartimento secondo una procedura che sarà definita dal regolamento. Il Consiglio di Stato, fino ad ora competente per l'ordinamento, conserverebbe un margine di intervento, ma solo se le disposizioni vigenti sugli allievi per sezione non fossero rispettate; in questo caso può imporre delle modifiche all'ordinamento su richiesta del Dipartimento; (...). Quanto al finanziamento, che non sarà più automatico poiché sganciato dall'ordinamento, secondo l'art. 48c il Consiglio di Stato, sentiti i Municipi, decide per ogni anno scolastico il numero di sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare di ciascun istituto soggette a contributo cantonale sulla base delle disposizioni sul numero di allievi per sezione. Le sezioni non finanziate ma comprese nell'ordinamento potranno sussistere, ma non saranno sostenute da contributi cantonali”.

Per capire con un esempio come funzionano le cose si può presentare il caso di un istituto con 74 allievi di III elementare, per il quale l'ordinamento proposto dal Comune può essere di tre sezioni (due da 25 e una da 24 allievi) o di quattro sezioni (due da 18 e due da 19 allievi). Attualmente nel primo caso tutte e tre le sezioni sono soggette a contributo, mentre nel secondo caso la quarta sezione non lo è. Con il passaggio alla soluzione prospettata dal rapporto la differenza sarebbe tra tre sezioni con 1.5 docenti soggetti a contributo (4.5 UTP) contro quattro sezioni (4 UTP), per cui le quattro sezioni da 18 e 19 allievi sarebbero tutte soggette a contributo. Il sistema ingloba già attualmente la scelta prospettata in questo capoverso del rapporto, senza la necessità di aggiungere nuove norme.

Anche per le sezioni di scuola dell'infanzia vale il principio introdotto dall'anno scolastico 2016/2017 degli artt. 48b e 48C LSISE.

3.4 Il problema della mancanza di una pausa giornaliera per le docenti della scuola dell'infanzia

Il presente rapporto chiede che, per la scuola dell'infanzia, gli istituti scolastici comunali definiscano **soluzioni organizzative per consentire alle docenti di scuola dell'infanzia, che lavorano in sezioni con refezione, di usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti durante la giornata lavorativa con refezione (lunedì, martedì, giovedì e venerdì)**, come previsto dalla legge sul lavoro per il lavoro che dura tra le 7 e le 9 ore giornaliere: questo al fine di tutelare la salute del lavoratore.

Questo problema è affrontato dal punto 6.2 del messaggio n. 7704, che evade la mozione 1357 presentata il 18 febbraio 2019 da Matteo Pronzini.

La normativa proposta dal presente rapporto è inserita all'art. 37, cpv. 3 della Legge SI/SE, proprio perché si tratta dell'unico settore in ambito comunale e cantonale dove esiste il problema della pausa meridiana (e questo da svariati decenni): le docenti di scuola dell'infanzia sono probabilmente l'unica categoria di lavoratrici in Svizzera che non gode della pausa meridiana. Il problema andrà risolto partendo dalla base, tenendo conto delle realtà effettive e facendo le necessarie sperimentazioni. Per tale motivo inserire tale normativa in altre leggi riguardanti il personale o i docenti non avrebbe senso.

Si ricorda che secondo il Segretariato di Stato dell'economia (SECO) *“Lo scopo delle pause, di riposarsi e rifocillarsi, è adempiuto soltanto se queste vengono accordate in modo da dividere a metà il tempo di lavoro. Le «pause» alla fine o all'inizio del lavoro non sono vere e proprie pause e non sono considerate accordate.”* Il SECO precisa: *“Nella maggior parte dei casi il lavoratore può disporre liberamente del tempo di pausa, e quindi lasciare il posto di lavoro. In determinate parti di aziende o in determinate aziende, tuttavia, ciò non è possibile poiché si deve poter intervenire in qualsiasi momento nei processi di lavoro (ad es. prontezza nella riparazione di eventuali guasti). Se i lavoratori possono riposarsi e rifocillarsi in condizioni igieniche idonee, la pausa al posto di lavoro è considerata accordata, ma conta come lavoro.”* (**Indicazioni relative alla legge sul lavoro** III. Durata del lavoro e del riposo 1. Durata del riposo Art. 15 Pause).

Le soluzioni organizzative degli istituti scolastici comunali saranno ovviamente facilitate dall'aumento del numero di docenti d'appoggio di scuola dell'infanzia nei vari istituti scolastici comunali, come indica lo stesso messaggio n. 7704 a pagina 9 (secondo paragrafo).

Nella disposizione transitoria si chiede che dopo due anni dall'applicazione della norma, ossia nell'anno scolastico 2023/24, il DECS faccia un bilancio sull'applicazione di questa norma rispetto alle risorse esistenti e che ne discuta con gli interessati.

Sarebbe stato inopportuno ritardare l'introduzione di questa norma, che permette di avviare nella misura del possibile una soluzione ad un problema legato alla protezione della salute delle docenti da troppo tempo irrisolto: certamente la soluzione avrà un impatto positivo anche sulla qualità dell'insegnamento delle docenti.

Modifiche della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare:

Art. 37 cpv. 3

³Nelle scuole dell'infanzia la refezione è parte integrante dell'attività educativa e il docente titolare ne è responsabile. Gli istituti scolastici comunali definiscono le soluzioni organizzative per consentire nella misura del possibile ai docenti di usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti per il lavoro che dura tra le 7 e le 9 ore giornaliere.

Disposizioni transitorie

(...)

Dopo tre anni il Dipartimento allestisce all'attenzione del Gran Consiglio, prevista consultazione dei Comuni e delle associazioni interessate, un rapporto relativo all'applicazione dell'art. 37:

- (...)
- sull'avanzamento nell'implementazione delle soluzioni organizzative per la pausa meridiana dei docenti.

3.5 Generalizzazione della refezione presso le scuole comunali

Il presente rapporto non può che condividere gli auspici proposti dalla mozione 1357 presentata il 18 febbraio 2019 da Matteo Pronzini, oggetto del punto 6.2 del messaggio n. 7704.

I cambiamenti sociali ed economici rendono auspicabile questo passo anche per i pochi Comuni che ne sono privi:

- le sezioni di scuola dell'infanzia senza refezione erano 14 su 419 nell'anno scolastico 2018/19;
- gli istituti con scuola elementare che non offrono un servizio di mensa erano 3 su 125 nell'anno scolastico 2019/20.

Si ricorda qui, oltre al ruolo educativo specifico della refezione della scuola dell'infanzia, la centralità della refezione scolastica nel favorire la conciliazione famiglia-lavoro.

Ciò nonostante si ritiene di rispettare l'autonomia dei Comuni, mantenendo la formulazione di legge già in vigore, ma chiedendo al Dipartimento di verificare dopo tre anni l'effettivo avvicinamento all'obiettivo auspicato.

La modifica proposta all'art. 37 cpv. 1 e 4 dal rapporto commissionale è pertanto puramente formale, dato che nel cpv. 1 e nel cpv. 4 precisa la terminologia in uso: "refezioni" nella scuola dell'infanzia (momento educativo) e "mense" nella scuola elementare (mero servizio).

Refezioni scolastiche **Art. 37¹** I Municipi istituiscono di regola refezioni scolastiche per gli allievi delle scuole dell'infanzia e possono istituire mense per gli allievi delle scuole elementari.

²Per gli allievi impossibilitati a rincasare a mezzogiorno deve essere comunque garantita un'adeguata possibilità di refezione. (questo capoverso rimane invariato, per cui non viene inserito nel decreto legislativo).

⁴Nelle scuole elementari il Municipio può affidare la sorveglianza della mensa sia a docenti, sia ad altre persone con adeguati requisiti di idoneità.

Disposizioni transitorie

(...)

Dopo tre anni il Dipartimento allestisce all'attenzione del Gran Consiglio, prevista consultazione dei Comuni e delle associazioni interessate, un rapporto relativo all'applicazione dell'art. 37:

- sull'avanzamento nella generalizzazione dell'offerta di refezioni e mense nelle scuole comunali;
- (...).

3.6 Una soluzione globale conforme ai bisogni di allievi, docenti e genitori

Per quanto riguarda le scuole comunali, in conclusione, tenendo conto anche delle richieste formulate dai Comuni, le proposte del rapporto rispondono in modo semplice, mirato ed efficace:

- 1) al **disagio espresso da numerose docenti di scuola dell'infanzia** e dai loro rappresentanti;
- 2) alle **istanze di mantenere la responsabilità dei Comuni su tutti i docenti non specialistici (ossia docenti titolari, docenti di materie speciali e docenti d'appoggio) e di non dover essere obbligati a fare importanti investimenti logistici**: istanze espresse dalle direzioni comunali e dai rappresentanti comunali, che devono continuare a contribuire nel garantire il miglior sistema scolastico possibile.

- 3) alle **richieste di miglioramento della scuola dell'infanzia, della scuola elementare e di promozione nell'offerta della refezione scolastica** avanzate dagli atti parlamentari per rispondere ai bisogni degli allievi, dei docenti e dei genitori;
- 4) alle **intenzioni del messaggio del Consiglio di Stato di migliorare le condizioni quadro/gli standard qualitativi dell'insegnamento** e il raggiungimento dell'equità in entrambi i gradi delle scuole comunali: e questo nel quadro di un impegno finanziario definito dall'accordo tra i membri del governo nell'estate 2019, di cui il miglioramento della scuola dell'obbligo costituisce l'ultimo tassello da concretizzare.

4. MISURE PER LA SCUOLA MEDIA

4.1 Specifici laboratori nella scuola media

La Commissione formazione e cultura prende atto che il Consiglio di Stato implementerà dall'anno scolastico 2020/2021 alcuni specifici laboratori (classi ad effettivi dimezzati per alcuni insegnamenti) in risposta alla mozione del 17 febbraio 2014 presentata dai deputati Maristella Polli e Luca Pagani (cofirmatari: Boneff, Bordoni Brooks, Caprara, Celio, Franscella e Steiger) "*L'allievo, il docente e la scuola media*" *Proposte per un concreto miglioramento nella scuola media*": l'implementazione può avvenire senza modifiche legislative e come indicato nel messaggio n. 7704 a partire dall'anno scolastico 2020/21.

Secondo il messaggio n. 7704 "la forma del laboratorio rimane una delle poche modalità già conosciute dalla nostra scuola media (oggi essi sono presenti in IV media per italiano e in III e IV media per scienze naturali) che permette al docente, in maniera ancora più accresciuta rispetto alla riduzione generalizzata del numero di allievi per classe, un rapporto più personale con l'allievo, sia egli più capace e pronto ad approfondire la disciplina o più debole nel suo percorso di apprendimento.

Partendo dalla richiesta contenuta nella già menzionata mozione, che propugna un aumento di 6 ore settimanali di laboratorio (2 per italiano in II e III classe e 2 per matematica in II classe), constatato inoltre come le ore di laboratorio devono per loro natura incrociarsi (mentre metà sezione svolge una disciplina l'altra metà ne svolge un'altra e viceversa), rilevata poi l'attenzione del Parlamento per l'insegnamento del tedesco al centro di alcuni atti parlamentari¹, lo scrivente Consiglio, come aveva già risposto alla Commissione formazione e cultura lo scorso gennaio, propone l'introduzione di due ore di laboratorio in italiano in I classe, di 2 ore di laboratorio in I e II classe a matematica e di 2 ore di laboratorio in II classe a tedesco. I laboratori di italiano e matematica in I classe potranno facilitare la transizione degli allievi dalla scuola elementare alla scuola media in queste due discipline fondamentali, mentre quelli di matematica e tedesco in II classe potranno permettere di preparare meglio gli allievi in vista della scelta inerente ai corsi di base o attitudinali che saranno svolti dalla III media in poi (livelli). Organizzativamente in questa ipotesi in I classe l'accoppiamento sarebbe tra laboratorio di italiano e di matematica, in II classe tra laboratorio di matematica e di tedesco."

¹ Cfr. MO 29 maggio 2017 presentata da Alessandra Gianella, Fabio Käppeli e cof. "Anticipiamo l'insegnamento del tedesco" e messaggio n. 7429 del 27 settembre 2017; mozione 2 giugno 2009 presentata da Monica Duca Widmer e cofirmatari per la Commissione speciale scolastica (ripresa da Claudio Franscella) "Educazione all'insegna del plurilinguismo. Una sfida aperta per la scuola ticinese" e messaggio n. 7430 del 27 settembre 2017.

4.2 Numero massimo di allievi per sezione nella scuola media

La Commissione formazione e cultura sostiene la modifica della Legge sulla scuola media del messaggio n. 7704 volta alla riduzione a 22 del numero massimo di allievi per sezione. Essa sarà introdotta a partire dall'anno scolastico 2021/2022 in I e III classe, per poi toccare nel 2022/23 tutte le sezioni di scuola media.

La modifica comporterà la nascita di 13 nuove sezioni e, a livello di norme di applicazione, l'adeguamento degli attuali massimali nei seguenti termini:

- massimo 22 allievi per gruppo nell'insegnamento comune;
- massimo 22 allievi in III e IV classe ai corsi attitudinali di matematica e tedesco;
- mantenimento del massimo di 18 allievi nei corsi di base di matematica e tedesco (III e IV) e di 16 allievi in IV media ad inglese (insegnamento per gruppi a effettivi ridotti).

4.3 Docente di classe

La mozione Polli-Pagani propone di concedere ai docenti di classe nel primo e nel secondo anno di Scuola media uno sgravio orario di 2 ore settimanali (invece di 1 ora attualmente), ciò che comporta la modifica dell'art. 39 del Regolamento sulla scuola media.

Il progetto *“La Scuola che verrà”* prevedeva il raddoppio dello sgravio orario del docente di classe su tutti e quattro gli anni, visti i maggiori compiti che la riforma assegnava a tale figura.

Il Dipartimento competente nelle prese di posizione formulate nel corso del 2018/19 propone di modificare il postulato della mozione, al fine di tener conto che l'impegno maggiore del docente di classe nella scuola media si situa nella fase di transizione scolastica degli allievi in terza media e quarta media. Lo sgravio di 2 ore per il docente di classe in III e IV media costa 1,5 mio. fr/annui.

La Commissione formazione e cultura invita il Consiglio di Stato ad implementare questo migliore sostegno della docenza di classe.

4.4 Altre proposte della mozione Polli-Pagani

Le altre proposte della mozione sono sostanzialmente già state attuate direttamente dal Dipartimento competente negli scorsi anni, per cui non determinano costi aggiuntivi:

- potenziamento degli interventi per allievi in difficoltà grazie ad un accrescimento del monte ore a disposizione degli istituti scolastici;
- revisione della tabella del numero di allievi sono già state accolte dal Regolamento della scuola media entrato in vigore negli scorsi mesi;
- favorire le abilitazioni plurime dei docenti di scuola media.

Sulla questione delle abilitazioni plurime riportiamo la risposta del Consiglio di Stato del 6 agosto 2020 alla domanda di PLR e UDC:

“considerato che per ottenere l'abilitazione all'insegnamento in due materie nella scuola media in Ticino ci sono tre possibilità (abilitazione diretta in due materie, conseguire l'abilitazione in una materia e riscriversi in seguito all'abilitazione in una seconda materia riconosciuta tramite diploma aggiuntivo, conseguire l'abilitazione in una materia e seguire in seguito il CAS in Insegnamento di una materia supplementare rilasciato dal DFA), nell'anno scolastico 2015/2016 vi sono state 23 doppie abilitazioni (16 abilitati con doppia materia, 0 diplomi aggiuntivi, 7 CAS di materia supplementare), nel 2016/2017 16 doppie abilitazioni (11 abilitati con doppia materia, 3 diplomi aggiuntivi, 2 CAS di materia supplementare), nel 2017/2018 20 doppie abilitazioni (15 abilitati con doppia materia, 3 diplomi aggiuntivi, 2 CAS di materia supplementare), nel 2018/2019 22 doppie

abilitazioni (12 abilitati con doppia materia, 9 diplomi aggiuntivi, 1 CAS di materia supplementare), nel 2019/2020 20 doppie abilitazioni (13 abilitati con doppia materia, 4 diplomi aggiuntivi, 3 CAS di materia supplementare).

Le misure intraprese dal DFA negli ultimi anni per incoraggiare le doppie abilitazioni sono due, la riduzione del numero di crediti ECTS di formazione disciplinare richiesta in sede di ammissione e l'introduzione del curriculum plurilingue, che ha permesso anche a persone portatrici di diplomi di traduttore, interprete ecc. di accedere all'abilitazione per l'insegnamento delle lingue 2.

Dal punto di vista statistico, la percentuale di persone che postulano l'ammissione per una doppia materia e che risultano ammissibili è di regola compreso tra il 20% e il 30% dei candidati totali. La percentuale di candidati ammessi con doppia materia riflette di regola la percentuale di persone presenti tra i candidati."

5. ASPETTI FINANZIARI

5.1 Scuola comunale: riepilogo finanziario e correttivo sugli oneri Cantone-Comuni

Gli effetti finanziari delle soluzioni del messaggio e del rapporto, illustrati al capitolo 3, sono riassunti nelle tabelle 5 e 6.

Tabella 5 – Confronti finanziari per Cantone (mio. Fr)

MISURE M7704	2021	2022	2023	2024
Effetti intervento SE su Cantone	-	0.7	1.6	1.6
Effetti intervento SI su Cantone	0.5	4.6	7.2	7.2
Totale	0.5	5.3	8.8	8.8
MISURE RAPPORTO	2021	2022	2023	2024
Effetti intervento SE su Cantone	-0.2	0.3	1.0	1.0
Effetto intervento SI su Cantone	0.2	2.4	3.9	3.9
Totale	-	2.7	4.9	4.9

A regime, con la soluzione del presente rapporto il costo annuo dell'intervento si riduce per il Cantone da 8.8 a 4.9 mio Fr (-3.9).

Tabella 6 – Confronti finanziari per Comuni (mio. Fr)

MISURE M7704	2021	2022	2023	2024
Effetti intervento SE su Comuni	-	0.7	1.6	1.6
Effetti intervento SI su Comuni	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
Totale	-0.8	-0.1	0.8	0.8
MISURE RAPPORTO	2021	2022	2023	2024
Effetti intervento SE su Comuni	-0.2	0.3	1.0	1.0
Effetto intervento SI su Comuni	0.2	2.4	3.9	3.9
Totale	-	2.7	4.9	4.9

A regime, con la soluzione del rapporto il costo annuo dell'intervento aumenta per i Comuni da 0.8 a 4.9 mio Fr (+4.1).

Per tenere conto delle differenze appena evocate, tenuto conto di quanto già stanziato dal Cantone a regime (8.8 mio Fr), e per riportare i costi della soluzione del rapporto vicino a quelli previsti dal messaggio, il presente rapporto in sintonia con il Consiglio di Stato propone di ridurre la diminuzione lineare dei contributi cantonali alle scuole comunali, di cui all'art. 79c della Legge della scuola. Nel 2021 la compensazione sarà

totale, nel 2022 la compensazione sarà quasi totale rimanendo a carico dei Comuni solo 0.1 mio Fr, dal 2023 in avanti la compensazione lascerà a carico dei Comuni 1.0 mio Fr complessivi annui.

La tabella 7 riassume la situazione:

Tabella 7 – Compensazione per i Comuni (mio. Fr)

	2021	2022	2023	2024
Minori costi per Cantone del rapporto	-0.5	-2.6	-3.9	-3.9
Costo per Comuni del rapporto	-	2.7	4.9	4.9
Costo per Comuni dopo compensazione	-	0.1	1.0	1.0

A Consuntivo 2019 i contributi cantonali ai Comuni calcolati al 100% sono stati complessivamente 47.41 mio Fr, di cui erogati il 78%, pari a 37.34 mio Fr.

La compensazione porta ad un aumento dei contributi cantonali ai Comuni a regime (2023) a 41.24 mio Fr (+3.9 mio Fr), che viene ottenuto riducendo la percentuale di deduzione dal 22% al 13%.

5.2 Maggiori costi per DFA

Oneri formazione docenti comunali (2020/21-2022/23) 1 mio Fr (100% Cantone)

Si avalla la decisione del Consiglio di Stato di avviare la formazione dei docenti della scuola dell'obbligo presso il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana. Considerato il fabbisogno previsto di nuovi docenti per la scuola dell'infanzia nel prossimo quadriennio, al quale si aggiungono i docenti di appoggio, l'offerta attuale del DFA è insufficiente. Per questa ragione è necessario aumentarla con almeno due volée di nuovi docenti di scuola dell'infanzia, per un totale di 50 abilitandi supplementari. Per quanto riguarda la scuola elementare e la scuola media il previsto aumento di sezioni dovrebbe poter essere coperto tramite l'attuale offerta formativa.

5.3 Maggiori costi per scuola media a regime (100% Cantone)

Laboratori specifici	6 mio Fr
22 allievi	1,7 mio Fr
Docente di classe III e IV (+1 ora)	1,5 mio Fr
Totale	9,2 mio Fr

6. CONCLUSIONE

La Commissione formazione e cultura, nello spirito dell'accordo tra i membri del Consiglio di Stato dell'estate 2019, invita il Parlamento ad adottare le modifiche di legge proposte, in modo da rafforzare in modo mirato ed equo la qualità dell'insegnamento nelle scuole dell'obbligo (scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola media).

La Commissione auspica altresì il promovimento dei servizi di refezione per le famiglie nell'ambito della conciliazione famiglia-lavoro.

Si ricorda infatti che le proposte del messaggio n. 7704 sono parte dell'accordo politico trovato dal Consiglio di Stato il 10 luglio 2019 nel quadro del varo dei seguenti messaggi:

- messaggio n. 7684 per la riforma fiscale cantonale;
- messaggio n. 7726 per la riforma sociale cantonale
- messaggio n. 7733 sull'offerta di trasporto pubblico;
- messaggio n. 7784 per il risanamento dell'Istituto di previdenza del Canton Ticino.

Con questo rapporto la Commissione formazione e cultura infine considera parzialmente accolti i seguenti atti parlamentari:

- mozione (MO1019) del 17 febbraio 2014 presentata da Maristella Polli, Luca Pagani e cofirmatari *"L'allievo, il docente e la scuola media" Proposte per un concreto miglioramento nella scuola media*", che è stata oggetto del messaggio n. 7349 del 5 luglio 2017;
- iniziativa parlamentare elaborata (IE540) del 18 febbraio 2019 presentata da Raoul Ghisletta, Daniela Pugno Ghirlanda e cofirmatari per il Gruppo PS *"Per la modifica della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (A favore di un insegnamento migliore per gli allievi e di migliori condizioni di lavoro per i docenti di scuola comunale)"*;
- mozione (MO1357) del 18 febbraio 2019 di Matteo Pronzini *"Pausa pranzo per le/i docenti di scuola dell'infanzia"*.

Per la Commissione formazione e cultura:

Raoul Ghisletta, Maddalena Ermotti-Lepori, Michele Guerra, Alessandro Speciali, relatori
Biscossa - Gardenghi - Ghisla - Guscio -
Imelli - Käppeli - Morisoli - Piezzi - Polli -
Pugno Ghirlanda - Robbiani - Tenconi - Tonini

Disegno di

LEGGE

di modifica di alcune norme della legislazione scolastica in materia di condizioni quadro d'insegnamento e apprendimento

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 28 agosto 2019 n. 7704 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 31 agosto 2020 n. 7704R/7349R della Commissione formazione e cultura,

d e c r e t a :

I

La legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è così modificata:

Art. 16a

Abrogato

Art. 17 (nuovo)

Docenti di appoggio

¹Il Municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o parte dell'anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale, che coadiuvi il docente titolare.

²Nelle sezioni con più di 20 allievi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per tutto l'anno scolastico. Un'eventuale rinuncia totale o parziale al docente di appoggio da parte del Municipio può essere autorizzata dal Dipartimento, se non vi si oppongono ragioni di ordine pedagogico.

³Il regolamento definisce i dettagli della possibilità per i Municipi di delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio, rifondendo a quest'ultimo la loro quota parte delle spese.

⁴Il presente articolo non si applica alle scuole private parificate.

Art. 25

Docenti di appoggio

¹Il Municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o per parte dell'anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale, che coadiuvi il docente titolare, tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali.

²Nelle sezioni monoclasse con più di 22 allievi, nelle sezioni biclasse con più di 20 allievi e nelle sezioni con tre o più classi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per tutto l'anno scolastico che coadiuva il docente titolare, tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali. Un'eventuale rinuncia totale o parziale al docente di appoggio da parte del Municipio può essere autorizzata dal Dipartimento, se non vi si oppongono ragioni di ordine pedagogico.

³Il regolamento definisce i dettagli della possibilità per i Municipi di delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio, rifondendo a quest'ultimo la loro quota parte delle spese.

⁴Il presente articolo non si applica alle scuole private parificate.

Art. 37 cpv. 1, 3 e 4

¹I Municipi istituiscono di regola refezioni scolastiche per gli allievi delle scuole dell'infanzia e possono istituire mense per gli allievi delle scuole elementari.

³Nelle scuole dell'infanzia la refezione è parte integrante dell'attività educativa e il docente titolare ne è responsabile. Gli istituti scolastici comunali definiscono le soluzioni organizzative per consentire nella misura del possibile ai docenti di usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti per il lavoro che dura tra le 7 e le 9 ore giornaliere.

⁴Nelle scuole elementari il Municipio può affidare la sorveglianza della mensa sia a docenti, sia ad altre persone con adeguati requisiti di idoneità.

Disposizione transitoria della modifica del...

Le modifiche degli artt. 17 e 25 si applicano a partire dall'anno scolastico 2021/2022. Il Dipartimento stabilisce l'entrata in vigore graduale di quanto disposto agli artt. 17 cpv. 2 e 25 cpv. 2 in base al numero di docenti disponibili.

Dopo tre anni il Dipartimento allestisce all'attenzione del Gran Consiglio, previa consultazione dei Comuni e delle associazioni interessate, un rapporto relativo all'applicazione dell'art. 37:

- sull'avanzamento nella generalizzazione dell'offerta di refezioni e mense nelle scuole comunali;
- sull'avanzamento nell'implementazione delle soluzioni organizzative per la pausa meridiana dei docenti.

II

La legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 è così modificata:

Art. 21

Composizione delle sezioni

Le sezioni della scuola media, salvo casi di forza maggiore, non devono avere più di 22 allievi; per le scuole private parificate questo limite è fissato a 25 allievi.

Disposizione transitoria della modifica del...

Il numero di allievi per sezione di cui all'art. 21 si applica alle classi I e III nell'anno scolastico 2021/2022 e in tutte le classi l'anno successivo.

III

La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) è così modificata:

Art. 1 cpv. 3

³Dove i comuni sono consorziati per l'istituzione delle loro scuole, le competenze affidate ai Municipi dalla presente legge si applicano per analogia alla Delegazione consortile e le norme riferite ai docenti comunali si applicano per analogia ai docenti consortili.

Art. 2 cpv. 1 lett. a) e b)

- a) del Consiglio di Stato per gli impiegati dell'amministrazione cantonale, per i docenti delle scuole cantonali e per i docenti di competenza cantonale attivi nelle scuole comunali (docenti di sostegno pedagogico, docenti delle unità scolastiche differenziate, docenti di lingua e integrazione, docenti di appoggio delegati);
- b) del Municipio per i docenti comunali.

Art. 34 cpv. 1 e 3

¹L'autorità di nomina è competente a infliggere sanzioni disciplinari agli impiegati e ai docenti da essa nominati o incaricati.

³La competenza a infliggere sanzioni disciplinari ai docenti comunali spetta ai Municipi. Il Consiglio di Stato può avocare a sé questa competenza, dandone al Municipio tempestiva comunicazione.

Art. 38 cpv. 3

³I Municipi, sentito l'Ispettorato scolastico, decidono la sospensione dei docenti comunali. Il Consiglio di Stato può avocare a sé questa competenza, dandone al Municipio tempestiva comunicazione.

Art. 60 cpv. 5

⁵Le decisioni di disdetta concernenti i docenti comunali devono essere ratificate dal Dipartimento competente, il quale ha la facoltà di proporre tale misura all'autorità di nomina; se la disdetta viene pronunciata su proposta del Dipartimento la ratifica è superflua.

IV

La legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip) è così modificata:

Art. 21 cpv. 4

⁴Gli anni di servizio prestati come docente delle scuole comunali ticinesi sono riconosciuti in caso di cambiamento di datore di lavoro pubblico e lo sono di regola in caso di assunzione nelle scuole cantonali.

V

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 è così modificata:

Art. 79c

I contributi calcolati in base agli art. 79a e 79b sono ridotti linearmente di una quota fissa per tipo di contributo determinata annualmente dal Consiglio di Stato, ritenuto che l'insieme delle quote fisse di riduzione corrisponde ad una percentuale degressiva, che parte dal 22% e scende progressivamente fino al 13% del totale del finanziamento cantonale delle scuole comunali prima della riduzione lineare.

VI

La legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno 1990 è così modificata:

Art. 3 cpv. 2

²I Comuni e i Consorzi collaborano con il Cantone nell'attuazione delle attività di formazione continua per i docenti comunali e consortili (in seguito docenti comunali).

Art. 17 cpv. 1

¹La concessione di congedi di formazione o ricerca compete al Consiglio di Stato per i docenti cantonali, al Municipio (o alla Delegazione consortile) per i docenti comunali.

Art. 18

Il Consiglio di Stato nomina una Commissione cantonale preposta all'esame e al preavviso delle domande di congedo di formazione o ricerca presentate dai docenti cantonali e comunali. Essa può avvalersi della consulenza di esperti.

Art. 20

Il Cantone eroga contributi per i congedi di formazione o ricerca dei docenti comunali secondo i disposti della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

Art. 22

Il docente trasferito all'interno dei servizi del Cantone, dei Comuni e dei Consorzi mantiene il salario della funzione di nomina, riservate le disposizioni della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017.

VII

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2020.